



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Media

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
 AOO AGCOM
 REGISTRO UFFICIALE - USCITA
 Prot. n. 0009299, 26/02/2014



agcom 000085462400

On.le
 Mirella Liuzzi
 Gruppo Parlamentare
 Movimento 5 Stelle
 IX Commissione - Trasporti, poste
 e telecomunicazioni
 Fax 06-67609862
 06 67605046

Oggetto: Richiesta di accesso formale agli atti e documenti relativi al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, adottato dall'Autorità con delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

Si fa seguito alla nota di cui all'oggetto, pervenuta all'Autorità in data 10 febbraio 2014 (ns. prot. n. 6612), con la quale si richiede l'accesso ai "pareri /opinioni commissionati dall'Autorità ad autorevoli giuristi sul tema della competenza regolatoria dell'Autorità in materia di disciplina del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica ed atti conseguenti e collegati ad essi", per rappresentarLe che i documenti cui viene fatto presumibilmente riferimento costituiscono riflessioni di carattere scientifico rilasciate a titolo personale, oralmente o attraverso una nota scritta, da liberi professionisti nel corso di un incontro informale, svoltosi prima della consultazione pubblica sullo schema di regolamento avviata con delibera n. 452/13/CONS del 25 luglio 2013 che segna l'avvio del procedimento.

Tali contributi di riflessione non fanno, quindi, parte del fascicolo relativo al regolamento sul diritto d'autore, in quanto esulano dal procedimento amministrativo, avendo costituito esclusivamente un momento di studio e approfondimento preliminare della materia, al pari del *workshop* del 24 maggio 2013 svoltosi presso la Camera dei Deputati.

A riprova di quanto sostenuto si consideri che tali contributi, così come gli atti del citato *workshop*, non solo non costituiscono atti amministrativi, ma non sono neppure richiamati nelle premesse della delibera n. 680/13/CONS di adozione del provvedimento finale, proprio in quanto estranei all'adozione del regolamento.

Alto



Inoltre, laddove i medesimi fossero stati configurati come pareri tecnici, essi avrebbero potuto essere richiesti soltanto all'Avvocatura dello Stato o al Consiglio di Stato, i quali, peraltro, sono sottratti come tali all'accesso ai sensi del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200.

Infine, Le rappresentiamo, in un'ottica di trasparenza e collaborazione, che il fascicolo istruttorio del procedimento volto all'approvazione del regolamento in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica è composto dagli atti che si elencano (Allegato 1), di cui, qualora ritenesse di avere al riguardo un interesse diretto, concreto e attuale, potrà prendere visione ed estrarre copia presso la scrivente Direzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL DIRETTORE
L. C. Aria

NO